



Cooperazione Trentina

FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE

Divisione Vigilanza

ORGANO DI REVISIONE AI SENSI DPGR 29 SETTEMBRE 1954, N. 67

RELAZIONE DI TRASPARENZA
ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 537/2014

Sommario

1. Premessa	2
1.1 L'obbligo di pubblicazione della relazione di trasparenza ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 537/2014 .	2
1.2 La revisione legale degli enti cooperativi aderenti ad un'associazione di rappresentanza nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.....	2
1.3 L'applicazione dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 537/2014 alla realtà della Federazione.....	2
2. Forma giuridica, struttura proprietaria e di governo	3
2.1 Forma giuridica e finalità istituzionali della Federazione	3
2.2 Responsabilità istituzionali della Federazione nel ruolo di Associazione di Rappresentanza riconosciuta ai sensi della L. R. 5/2008	3
2.3 Struttura proprietaria.....	4
2.4 Struttura di governo della Federazione	5
2.5 La Divisione Vigilanza all'interno della Federazione	6
3. Rete di appartenenza	8
3.1 Altre unità organizzative e società controllate della Federazione	8
3.2 Divisione di Vigilanza e persone che vi operano.....	9
4. Sistema di controllo interno della qualità	10
4.1 Linee Guida	10
4.2 Responsabilità apicali per la qualità dell'attività di revisione legale	11
4.3 Principi etici e di indipendenza	11
4.4 Gestione delle risorse umane	12
4.5 Svolgimento degli incarichi	13
4.6 Attività di monitoraggio	15
5. Controllo esterno della qualità effettuato da autorità esterne	16
6. Elenco degli enti di interesse pubblico i cui bilanci sono stati oggetto di revisione legale nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018	16
7. Informazioni sulla base di calcolo della remunerazione dei soci	16
8 Dichiarazioni ai sensi dell'art. 13 comma 2 del Reg. (UE) 537/2014	16

1. Premessa

1.1 L'obbligo di pubblicazione della relazione di trasparenza ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 537/2014

L'art. 13 del Reg. (UE) 537/2014 prevede che i revisori legali e le società di revisione legale, che assoggettano a revisione legale enti di interesse pubblico, pubblichino sul proprio sito internet una relazione di trasparenza annuale ("Relazione di Trasparenza").

1.2 La revisione legale degli enti cooperativi aderenti ad un'associazione di rappresentanza nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

L'applicazione dell'art. 13 del Reg. (UE) 537/2014 e dell'obbligo di pubblicazione della Relazione di Trasparenza va declinata in relazione alle peculiarità della disciplina regionale vigente nella Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige in tema di revisione legale.

Più precisamente, merita di essere ricordato che la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, nell'ambito dei suoi poteri, disciplina la vigilanza sugli enti cooperativi con la Legge Regionale 9 Luglio 2008, n. 5 (L.R. 5/2008) e il relativo Regolamento Attuativo - insieme, la Legge Regionale - (e loro successive modificazioni).

In base alla normativa regionale, le funzioni di vigilanza sono attribuite ad un'autorità di vigilanza, individuata nella struttura amministrativa di ciascuna provincia autonoma (L.R. artt. 2 e 4), e ad un'autorità di revisione (L.R. artt. 2 e 3) che, per gli enti cooperativi aderenti, è costituita dall'Associazione di Rappresentanza.

La vigilanza attribuita all'autorità di revisione è basata su due istituti:

- la revisione cooperativa, *ordinaria*, se condotta a scadenze periodiche, oppure *straordinaria*, se non è condotta a scadenze periodiche, per tutte le cooperative iscritte al Registro provinciale degli enti cooperativi;
- la revisione legale dei conti, che si identifica con l'attività disciplinata dal D.Lgs. 39/2010.

Per quanto concerne specificamente la revisione legale, la Federazione Trentina della Cooperazione, quale Associazione di Rappresentanza, svolge tale attività tramite una specifica divisione (la Divisione Vigilanza), segregata dalle altre unità e funzioni della Federazione.

La Divisione Vigilanza opera tramite revisori legali (dipendenti della Federazione o soggetti esterni), iscritti nel Registro dei Revisori (cfr. artt. 6 e ss. D.lgs. 39/2010 e relativi regolamenti attuativi). Per maggiori dettagli al riguardo si rinvia al successivo par. 3.2.

1.3 L'applicazione dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 537/2014 alla realtà della Federazione

Nel contesto sopra delineato, appare sostanzialmente più rispondente allo spirito delle disposizioni di legge in tema di relazione di trasparenza l'elaborazione di un unico documento informativo, destinato ad essere pubblicato dalla Federazione sul proprio portale in una sezione riservata alla Divisione Vigilanza, a cui risultano collegate specifiche sezioni relative a ciascun revisore legale che

abbia assunto incarichi di revisione su enti di interesse pubblico presso la Divisione Vigilanza. Nell'ambito di tali sezioni, i singoli revisori dichiarano, sotto la propria responsabilità, la pertinenza e la correttezza delle informazioni riportate, aggiungendo quelle ulteriori conferme o attestazioni che investono la propria personale responsabilità professionale.

L'obbligo di pubblicazione della Relazione di Trasparenza è previsto dal Reg. (UE) 537/2014 solo con riferimento ai processi revisionali nei confronti degli "enti di interesse pubblico", come individuati nell'art. 16 D.lgs. 39/2010 (EIP), corrispondenti nel sistema regionale in larga misura alle Casse Rurali e alle Banche di Credito Cooperativo, che numericamente costituiscono una frazione non preponderante della base associativa.

Peraltro, la struttura organizzativa della Divisione Vigilanza, essendo orientata a processi e obiettivi di integrazione tra competenze e risorse professionali, rende difficile una distinzione netta e stabile tra professionalità da dedicarsi specificamente e univocamente ai soggetti bancari che rientrano nella sopramenzionata categoria di EIP.

Per tale ragione, si è ritenuto di estendere a tutti i revisori operanti presso la Divisione Vigilanza l'adempimento in parola, anche nell'intento di applicare a tutto il sistema uno strumento di "trasparenza" sicuramente idoneo ed efficace.

2. Forma giuridica, struttura proprietaria e di governo

2.1 Forma giuridica e finalità istituzionali della Federazione

La Federazione è una società cooperativa che, operando senza scopo di lucro, si propone di contribuire alla valorizzazione della persona umana, all'elevazione morale e civile e al progresso sociale ed economico delle popolazioni della Provincia, promuovendo lo sviluppo della cooperazione, migliorando l'organizzazione delle società federate, coordinandone l'attività, definendone gli indirizzi strategici generali e orientandone l'azione, nello spirito di una mutualità cooperativa aperta al servizio delle comunità.

2.2 Responsabilità istituzionali della Federazione nel ruolo di Associazione di Rappresentanza riconosciuta ai sensi della L. R. 5/2008

La mission della Federazione è riconducibile ad una pluralità di finalità operative, a cui si ispira la vasta gamma delle attività svolte, che consistono in: compiti di vigilanza e controllo, funzioni di rappresentanza e tutela, formazione cooperativa e tecnico-professionale, prestazione di ogni forma di assistenza, specie amministrativa, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativa, tecnica ed economica.

Questa configurazione si ispira al modello "raiffeiseniano" di associazionismo cooperativo, che associa e combina attività di vigilanza e controllo con quelle di consulenza, in un processo di reciproca integrazione, nella comune tensione allo sviluppo cooperativo, quale fattore di crescita della collettività.

Le caratteristiche del modello descritto trovano riscontro anche nella L.R. 5/2008 (art. 9), la quale, nel definire l' "Associazione di rappresentanza", deputata ad assumere la funzione di "Autorità di revisione" con lo svolgimento della revisione cooperativa e della revisione legale dei conti, ne stabilisce il regime di favore, in attuazione dell'art. 118, ultimo comma della Costituzione, e ne prescrive i requisiti essenziali ai fini del riconoscimento da parte della Provincia, in questi termini:

- forma di società cooperativa a mutualità prevalente;
- oggetto sociale esclusivo: attività di tutela, consulenza, assistenza e sviluppo in favore diretto o indiretto dei propri aderenti oppure di terzi;
- assenza di scopo di lucro;
- compagine sociale di almeno ottanta società cooperative;
- disponibilità di un numero di revisori e di un'organizzazione di mezzi e di persone idonei per esercitare le attività spettanti;
- previsione nell'atto costitutivo di una clausola di non ingerenza delle proprie cariche elettive nell'esecuzione delle revisioni.

L'Associazione di Rappresentanza deve inoltre avere un assetto organizzativo idoneo per assicurare che i suoi revisori, nell'esercizio della revisione, siano indipendenti dall'ente revisionando. Eventuali ulteriori requisiti possono essere imposti con regolamento regionale, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla Direttiva 2006/43/CE, e successive modifiche, e comunque dall'ordinamento comunitario. L'Associazione di rappresentanza è altresì sottoposta a vigilanza amministrativa da parte della struttura amministrativa della Provincia.

La L.R. 5/2008, emanata in attuazione del primo comma dell'art. 45 Costituzione ("Funzione sociale della cooperazione"), oltre che dell'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione, prende le mosse dall'art. 4 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), che riconosce alla Regione competenza primaria in tema di promozione e vigilanza della cooperazione.

Il legislatore regionale ha operato altresì col richiamo alle disposizioni contenute nel Regolamento del Consiglio UE del 22 luglio 2003, n. 1435/2003, concernente lo statuto della società cooperativa europea, e a quelle di cui alla Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo.

2.3 Struttura proprietaria

È stabilito dallo Statuto che nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici gli amministratori debbano rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In base allo Statuto, il patrimonio della Federazione è costituito, tra l'altro, dal capitale sociale variabile, dalla riserva legale e dalla riserva straordinaria, entrambe indivisibili, non potendo essere ripartite né nel corso né alla conclusione della vita sociale (art. 21).

L'assemblea che approva il bilancio delibera la destinazione degli utili, che sono vincolati, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla legge, a riserva legale, al Fondo mutualistico per la promozione

e lo sviluppo della cooperazione, a riserva straordinaria, ad eventuale rivalutazione del capitale sociale e ad eventuali dividendi (art. 23). Con la cessazione della Federazione, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale versato e rivalutato, sarà devoluto al Fondo mutualistico; è vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore a quella delle leggi di settore, né le riserve possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società (art. 44).

2.4 Struttura di governo della Federazione

In base allo Statuto, la Federazione adotta un assetto idoneo ad assicurare, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, la non ingerenza delle proprie cariche elettive nell'esecuzione della revisione legale dei conti, nonché l'indipendenza dei revisori operanti presso la Divisione Vigilanza dall'ente revisionando (art. 4).

Possono essere ammesse come soci le società cooperative aventi sede nel territorio provinciale (art. 6), dietro versamento di quote sociali (art. 9). I soci sono obbligati, tra l'altro, ad assoggettarsi all'attività di revisione svolta dalla Federazione in base alle disposizioni della normativa regionale in materia e a concorrere alle spese per il funzionamento dei suoi uffici e per i servizi generali organizzati a favore delle associate con un contributo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Federazione. Nelle Assemblee della Federazione ogni socio ha diritto da un minimo di un voto ad un massimo di cinque voti in rapporto all'entità del capitale sociale versato (art. 29).

La Federazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da ventidue consiglieri, eletti dall'Assemblea tra gli amministratori e i soci delle società federate (art. 31).

La scelta dei membri del Consiglio va fatta in modo che siano equamente rappresentati i vari settori delle società federate e le varie zone del territorio provinciale, nonché la rappresentanza di genere e dei giovani cooperatori. Il Consiglio di Amministrazione istituisce, nominandone i componenti, i Comitati di settore con funzioni consultive per lo studio dei problemi e per la definizione delle linee di indirizzo strategico dei singoli settori cooperativi, oltre ad un Comitato tecnico intercooperativo, con funzioni consultive nell'elaborazione di linee di indirizzo e progetti strategici di intercooperazione (art. 37).

Attualmente, la Federazione non ha un Consiglio di Amministrazione in carica. Infatti, a seguito delle dimissioni della maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, lo scorso 12 febbraio è decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, pertanto le cariche attribuite dall'assemblea dell'8 giugno 2018 non sono più valide. Il Collegio Sindacale, oltre a compiere gli atti di ordinaria amministrazione, ha provveduto a convocare l'Assemblea per il prossimo 11 maggio.

Lo stesso Collegio ha delegato alla sua Presidente, Patrizia Gentil, la rappresentanza legale e la firma sociale per le eventuali necessità.

Pertanto, nel corso dei prossimi mesi, tale sezione subirà il necessario aggiornamento.

Il modello di “governance” adottato dalla Federazione, imperniato sul voto capitario, non ammette in definitiva concentrazioni di potere prevaricanti. Pertanto, perderebbe fondamento un’eventuale obiezione circa il determinarsi di un conflitto di interessi per l’instaurarsi di un’ipotetica “catena di comando” formata dagli esponenti delle stesse società revisionate, capace di influenzare l’attività di revisione. Sul punto va anzi richiamata la clausola di “non ingerenza” introdotta nello statuto sociale, anche nel rispetto della previsione di legge (art. 4 Statuto e art. 9 L.R. 5/2008).

Inoltre, nell’assetto istituzionale della Federazione ogni componente lucrativa appare rimossa, rispetto ad una mission a forte responsabilità sociale, in cui l’attività di revisione è concomitante con le attività di promozione, rappresentanza, assistenza e formazione, tutte strumentalmente convergenti verso il fine dello sviluppo e del consolidamento delle strutture e della cultura cooperativistica. Tale assetto esclude anche qualunque conflitto di interessi nei rapporti con le associate, elemento che attenua significativamente possibili ipotesi di rischio per l’autonomia della funzione revisionale.

2.5 La Divisione Vigilanza all’interno della Federazione

All’interno della Federazione, la funzione di revisione legale, al fine di garantirne l’indipendenza, viene svolta dalla Divisione Vigilanza, segregata dalle altre funzioni e unità organizzative della Federazione. Il Direttore della Divisione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione della Federazione, ma opera in piena autonomia, nell’ambito di un budget definito e assegnato annualmente sulla base delle esigenze operative della Divisione Vigilanza.

Lo Statuto della Federazione, in ottemperanza all’art. 9 della L.R. 5/2008, prevede infatti che sia adottato un assetto idoneo ad assicurare la non ingerenza delle proprie cariche elettive nell’esecuzione della revisione legale dei conti, nonché l’indipendenza dei revisori dell’ente revisionato (art. 4).

In particolare, al fine di sottolineare ulteriormente i criteri di separatezza e di autonomia operativa della Divisione Vigilanza entro la Federazione, le competenze decisionali in capo alla Direzione generale della Federazione, statutariamente preordinate al coordinamento e controllo della struttura aziendale e alla gestione e sviluppo delle risorse con riferimento al complessivo quadro della Federazione, non possono ricondursi direttamente ai processi revisionali con l’assunzione di iniziative in tema di:

- definizione di procedure e metodologie per lo svolgimento dell’attività e controllo;
- assegnazione di incarichi di revisione e di sanzioni nei confronti dei revisori;
- analisi e valutazione dei rischi rispetto ai requisiti di indipendenza e autonomia;
- interventi di merito in ordine agli esiti delle attività revisionali.

L’articolazione interna della Divisione Vigilanza prevede i seguenti livelli professionali (di seguito, congiuntamente, anche solo il “Personale della Divisione Vigilanza”):

- i) direzione;
- ii) revisori cooperativi;

iii) responsabili della revisione legale dei conti;

iv) revisori;

v) segreteria.

i) Direzione

- assegna gli incarichi di revisione legale sugli enti cooperativi aderenti alla Federazione ai Responsabili della revisione ovvero a società di revisione o revisori individuali esterni alla Divisione (i revisori esterni);
- cura la pianificazione e il coordinamento tra le attività di revisione assegnate, nonché la gestione delle risorse, ivi compresi i rapporti di collaborazione con i revisori esterni;
- approva le metodologie revisionali;
- assicura il monitoraggio e il presidio della qualità dei processi revisionali;
- verifica la persistenza e il rispetto dei requisiti di autonomia e di indipendenza della funzione revisionale, assumendo idonee iniziative per ridurre i rischi connessi;
- è responsabile del controllo interno della qualità delle revisioni legali;
- assume la referenza nei rapporti tra la Divisione e le altre unità organizzative della Federazione;
- segnala i fatti contenuti nelle relazioni di revisione cooperativa all'Autorità di Vigilanza, come previsto dagli artt. 31 e 32 della L.R. 5/2008, proponendo gli eventuali provvedimenti amministrativi.

Il Vicedirettore sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

ii) Revisori cooperativi

Sono revisori iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Ministero per lo Sviluppo Economico, a cui sono assegnati gli incarichi di revisione cooperativa sugli enti cooperativi aderenti alla Federazione.

iii) Responsabili della revisione

Sono revisori legali iscritti nell'apposito Registro, che operano presso la Divisione Vigilanza in virtù di un rapporto di lavoro dipendente. A tali soggetti sono assegnati gli incarichi di revisione legale sugli enti cooperativi aderenti alla Federazione, salvo i casi di assegnazione a revisori esterni.

iv) Revisori

Sono revisori legali o tirocinanti, iscritti negli appositi Registri, o altri collaboratori che operano presso la Divisione Vigilanza in virtù di un rapporto di lavoro dipendente. Partecipano allo svolgimento degli incarichi assegnati ai Responsabili della revisione, anche in vista dello sviluppo e del consolidamento della propria competenza ed esperienza professionale; in questo ruolo, sotto la guida di un Responsabile della revisione, i tirocinanti svolgono il tirocinio ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 39/2010 novellato, quando ne sussistono le condizioni.

v) Segreteria

L'ufficio di segreteria opera presso la Divisione Vigilanza in virtù di un rapporto di lavoro dipendente ed è coordinato da un responsabile.

Affianca le attività della Direzione e dei revisori, attraverso il coordinamento e lo svolgimento di attività quali la gestione delle procedure attinenti la revisione cooperativa, la revisione legale dei conti e gli altri servizi affidati per lo svolgimento alla Divisione Vigilanza, la redazione di documenti, il monitoraggio di scadenze attinenti l'adozione di provvedimenti, l'emissione di attestazioni o altra documentazione, l'interazione con le cooperative associate alla Federazione e con altri soggetti esterni compresa la struttura amministrativa della Provincia o altri Uffici, le attività di budget, la gestione del sito web della Divisione Vigilanza, l'archiviazione della documentazione di lavoro che non compete ai singoli revisori.

La gestione della Divisione di Vigilanza, sotto il diretto coordinamento della sua Direzione, è improntata a criteri di condivisione di obiettivi, piani e metodi di lavoro, con l'attivazione di efficaci sistemi di comunicazione interna e l'istituzione di comitati operativi, in base alle opportunità individuate della Direzione stessa.

3. Rete di appartenenza

3.1 Altre unità organizzative e società controllate della Federazione

Al fine di dare un proprio concreto apporto al modello di sviluppo economico a “matrice raiffeisiana” che storicamente caratterizza il territorio di riferimento, la Federazione ha istituito, oltre alla Divisione Vigilanza, altre distinte funzioni e unità organizzative (le Unità Organizzative). Tali Unità Organizzative, nell'ambito del rapporto associativo, possono prestare alle cooperative associate servizi di varia natura, ivi incluso un servizio esternalizzato di Internal Auditing dedicato, in particolare, alle banche di credito cooperativo (dal 01.07.2018 esternalizzato a CCB).

Come anticipato, la Divisione Vigilanza opera in via del tutto segregata rispetto alle Unità Organizzative e senza alcuna ingerenza da parte degli organi di amministrazione e direzione della Federazione medesima.

Le Unità Organizzative non rientrano nella definizione di “rete”, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. I), D.lgs. 39/2010 considerando:

- l'assenza di scopo di lucro che contraddistingue la Federazione;
- la segregazione della Divisione Vigilanza rispetto alle Unità Organizzative, e le regole di non ingerenza da parte degli organi di amministrazione e direzione della Federazione nell'attività di revisione.

A tutela dell'indipendenza della Divisione Vigilanza, sono inoltre previste le ulteriori misure di salvaguardia di seguito indicate:

- la Divisione Vigilanza, i Responsabili della revisione e i revisori sono tenuti a svolgere l'attività di

revisione considerando le Unità Organizzative come fornitori di servizi di un'impresa, assoggettata a revisione, che esternalizza attività, secondo le regole indicate nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) 402 e, per quanto applicabile, nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) 610, per quanto riguarda i servizi di Internal Auditing (dal 01.07.2018 esternalizzato a Cassa Centrale Banca);

- la Divisione Vigilanza, i responsabili della revisione e i revisori non partecipano, neppure occasionalmente, ai team di lavoro che nelle Unità Organizzative erogano alle cooperative associate servizi diversi dalla revisione legale, né hanno con le stesse contatti autonomi, al di fuori da quanto previsto, con il consenso delle cooperative sottoposte a revisione, dai menzionati principi di revisione;
- la Divisione Vigilanza, i responsabili della revisione e i revisori, al di fuori dei casi previsti dai menzionati principi di revisione, ricevono informazioni connesse ai servizi prestati dalle Unità Organizzative non direttamente, ma attraverso le cooperative assoggettate a revisione (o, solo in presenza di specifica disposizione delle cooperative, dalle Unità Organizzative coinvolte) e, a loro volta, forniscono alle Unità Organizzative informazioni circa i risultati delle revisioni, nei limiti di quanto soggetto a pubblicazione e solo successivamente alla pubblicazione stessa;
- la Divisione Vigilanza, i responsabili della revisione e i revisori, tuttavia, possono ricevere informazioni dalle Unità Organizzative, a condizione che tali informazioni, ancorché diversamente organizzate, siano comunque disponibili su banche dati o altre fonti pubbliche o comunque pubblicamente accessibili;
- in caso di passaggi di personale dalle Unità Organizzative alla Divisione Vigilanza e viceversa, vengono attuate specifiche misure di salvaguardia, in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) applicabili, volte a superare le potenziali minacce all'indipendenza del revisore.

3.2 Divisione Vigilanza e persone che vi operano

Come anticipato, gli incarichi di revisione legale sono assegnati ad un responsabile della revisione che, accettando l'incarico, ne assume la responsabilità quale revisore individuale.

Si configura, in sostanza, un assetto "sui generis", individuato dalla disciplina regionale, in virtù del quale:

- l'incarico amministrativo della funzione, in conformità alle previsioni della Legge Regionale, ricade sulla Federazione, nella specifica veste di autorità di revisione, sulla base della responsabilità assunta nella vigilanza cooperativa. Al suo interno, la Divisione Vigilanza svolge nei confronti dei responsabili della revisione alcune delle funzioni che sono normalmente svolte da organizzazioni come la società di revisione o lo studio associato all'interno dei quali i professionisti svolgono la propria attività;
- lo svolgimento concreto dell'incarico professionale di revisione legale viene affidato in modo

formale dalla Divisione Vigilanza ad un responsabile della revisione (o ad un revisore esterno). Questo soggetto, che continua comunque ad essere soggetto all'attività svolta dalla Divisione Vigilanza quale autorità di revisione, assume le responsabilità, di natura civile, disciplinare e penale, connesse all'incarico, sottoscrive la relazione di revisione legale ed è in proprio soggetto vigilato (anche in relazione al controllo della qualità) dal MEF e, in caso di revisione di enti di interesse pubblico, da Consob.

Il responsabile della revisione cui è assegnato l'incarico si impegna a rispettare i principi di deontologia professionale, di riservatezza e di segreto professionale in vigore e a svolgere la revisione legale applicando i principi di revisione internazionali (ISA Italia) (nel seguito anche "principi di revisione"), nonché gli standard utilizzati dalla Divisione Vigilanza.

La Divisione mette a disposizione del responsabile della revisione spazi di lavoro, computer, programmi, manuali, metodologie, collaboratori, iniziative di formazione, servizi di archiviazione sicura delle carte di lavoro e di controllo della qualità, che il responsabile della revisione si impegna ad utilizzare, nei limiti delle proprie esigenze.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la Divisione Vigilanza, la direzione della Divisione, i responsabili della revisione e i revisori costituiscano una "rete" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. I), D.lgs. 39/2010. In allegato, sono indicati i nominativi del Direttore, nonché dei revisori legali che operano nella Divisione Vigilanza come dipendenti o collaboratori (Responsabili di revisioni). Nessuno di tali soggetti svolge altra attività professionale diversa da quella prestata alla Divisione Vigilanza.

4. Sistema di controllo interno della qualità

4.1 Linee Guida

Fermo restando il controllo di qualità esercitato dal MEF e dalla Consob ai sensi del D.lgs. 39/2010, la Divisione Vigilanza promuove e supporta lo svolgimento di procedure interne di controllo della qualità dell'attività svolta dai Responsabili della revisione.

Nell'esecuzione di tali procedure, la Divisione Vigilanza tiene conto delle indicazioni contenute nel principio internazionale sul controllo della qualità ISQC (Italia) 1 e del principio di revisione internazionale (ISA Italia) 220, per quanto applicabili alla fattispecie del revisore individuale, nonché dei parametri indicati nell'art. 20, comma 13, D.lgs. 39/2010.

I Responsabili della Revisione, accettando gli incarichi ad essi assegnati, si impegnano a sottoporsi alle procedure sopra richiamate.

Il sistema di controllo interno della qualità implementato dalla Divisione Vigilanza comprende i seguenti principali elementi, descritti nel seguito della presente relazione:

- responsabilità apicali per la qualità dell'attività di revisione legale;
- principi etici e di indipendenza;

- gestione delle risorse umane;
- svolgimento degli incarichi;
- attività di monitoraggio.

Non sono previste procedure pertinenti l'accettazione e il mantenimento degli incarichi perché la Federazione, che opera allo scopo con la Divisione Vigilanza, è titolare degli incarichi di revisione legale ex lege, in virtù delle previsioni della L.R. 5/2008 e non ha alcuna facoltà di non accettare o non mantenere gli incarichi di revisione legale relativi alle cooperative federate.

4.2 Responsabilità apicali per la qualità dell'attività di revisione legale

La responsabilità finale per il sistema di controllo interno della qualità è assunta dal Direttore della Divisione Vigilanza.

La Direzione della Divisione Vigilanza promuove una cultura orientata alla qualità, dipendente da azioni e messaggi chiari, coerenti e frequenti da parte di tutti i livelli che operano al suo interno, tali da sottolineare l'importanza delle direttive e delle procedure per il controllo della qualità e dell'esigenza di svolgere il lavoro in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamenti applicabili.

La Direzione della Divisione Vigilanza cerca di trasmettere al personale della Divisione Vigilanza una cultura che riconosca l'importanza del lavoro di alta qualità, anche mediante corsi di formazione, riunioni o colloqui formali o informali, documentazione interna o altro materiale utilizzato per la formazione.

Le principali direttive, procedure e processi che compongono il sistema di controllo interno della qualità sono riepilogati nel Regolamento Organizzativo, nel Manuale della Revisione e nel Codice Deontologico, implementati dalla Divisione Vigilanza. Tali documenti sono periodicamente aggiornati e resi disponibili a tutto il personale della Divisione medesima. Il Personale della Divisione Vigilanza è tenuto al puntuale rispetto di quanto in essi contenuto e di tutte le direttive e procedure di cui la Divisione si è dotata.

4.3 Principi etici e di indipendenza

La Direzione della Divisione stabilisce direttive e procedure volte al conseguimento di una ragionevole sicurezza che il personale della Divisione rispetti i principi etici e di indipendenza propri della professione di revisore legale. Regole specifiche in proposito sono contenute nel Codice Deontologico, nel Regolamento Organizzativo e nel Manuale di Revisione implementati dalla Divisione Vigilanza.

Per quanto concerne i principi etici, inclusi quelli relativi all'indipendenza, la Divisione Vigilanza fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 39/2010, nel rispetto di quanto specificatamente richiamato dal principio internazionale sul controllo della qualità ISQC (Italia) 1 e dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) 220 sul controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio. Nel seguito sono descritte le principali policy e procedure in materia di indipendenza e riservatezza

adottate dalla Divisione Vigilanza.

i) Indipendenza

Le procedure adottate dalla Divisione Vigilanza in materia di indipendenza consistono in:

- rilascio da parte dei responsabili della revisione di una dichiarazione d'indipendenza periodica, riguardante tutti gli enti cooperativi sottoposti a revisione legale;
- rilascio da parte dei revisori assegnati ad un gruppo di revisione di una dichiarazione d'indipendenza con riferimento agli incarichi cui sono assegnati;
- esame delle dichiarazioni rilasciate dai responsabili della revisione e dai revisori da parte del Direttore di Divisione, che svolge su di esse verifiche a campione sulla base delle informazioni e della documentazione ricevuta, nonché alla luce delle informazioni disponibili anche su banche dati accessibili al pubblico.

Le procedure sopra richiamate consentono di rilevare tempestivamente le minacce all'indipendenza dei responsabili della revisione e dei revisori, i potenziali limiti all'assunzione degli incarichi, nonché le misure di salvaguardia adottabili, alla luce delle norme di legge o regolamentari applicabili o dei principi di revisione di riferimento.

ii) Riservatezza

Il personale della Divisione è tenuto a mantenere la massima confidenzialità in relazione a tutte le informazioni riguardanti la Federazione, la Divisione Vigilanza e gli enti assoggettati a revisione, nonché a rispettare le norme e gli standard professionali in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Le carte di lavoro vengono conservate nel rispetto delle norme di legge, degli standard professionali di riferimento e della politica di archiviazione definita dalla Divisione Vigilanza.

4.4 Gestione delle risorse umane

La Divisione Vigilanza ha definito direttive e procedure relative all'assunzione, allo sviluppo professionale e alla formazione dei responsabili della revisione e dei revisori che operano al suo interno, allo scopo di assicurare che l'attività di revisione legale venga svolta da professionisti competenti e costantemente coinvolti in iniziative di formazione continua.

i) Assunzione

La Divisione Vigilanza sceglie i professionisti da inserire nella propria struttura utilizzando le competenze di selezionatori professionali che operano in un'unità di servizio interna alla Federazione. La procedura di assunzione prevede il coinvolgimento diretto della Direzione della Divisione Vigilanza. Il Direttore della Divisione, infatti, procede ad un colloquio con i migliori candidati selezionati ed effettua la scelta finale in merito all'assunzione.

I candidati devono essere iscritti nel Registro dei Revisori o, nel caso di candidati non ancora iscritti

al Registro, laureati in discipline che consentano l'accesso, dopo il tirocinio, all'esame di revisore legale. Essi, inoltre, devono avere attitudini al lavoro di revisione e potenzialità di crescita professionale.

La Divisione Vigilanza rivede periodicamente le necessità di reclutamento e l'efficacia del suo programma di reclutamento e apporta, se necessario, modifiche alla procedura.

ii) Formazione continua

Fermi restando gli obblighi di formazione continua previsti dall'art. 5 D.lgs. 39/2010 e dalle relative disposizioni attuative, la Divisione Vigilanza promuove programmi di formazione rivolti ai responsabili della revisione e ai revisori, così da garantire il completamento del percorso formativo da parte dei tirocinanti, nonché il consolidamento delle conoscenze professionali e il costante aggiornamento dei revisori già iscritti nel Registro.

I programmi di formazione promossi dalla Divisione Vigilanza al fine di accrescere la qualità del lavoro professionale tengono conto dell'opportunità di trovare e sviluppare sinergie con ordini, enti o associazioni sia nella Regione Autonoma sia sul territorio nazionale, e della possibilità di ottenere gli accreditamenti previsti dal D.lgs. 39/2010 e dalle relative disposizioni attuative.

iii) Avanzamento professionale

L'avanzamento professionale all'interno della Divisione si basa su un processo di valutazione, senza alcuna ingerenza da parte delle cariche elettive della Federazione, volto ad individuare i responsabili della revisione e i revisori che possiedono le competenze e le capacità necessarie per ricoprire ruoli di maggiore responsabilità.

Sono previste valutazioni periodiche delle competenze sviluppate dal personale; tali valutazioni vengono discusse con la persona interessata in modo tale da informarla dei progressi raggiunti e consigliarla in merito ai miglioramenti necessari.

4.5 Svolgimento degli incarichi

Gli incarichi sono effettuati secondo le regole professionali e le disposizioni di legge applicabili.

Il Manuale di Revisione, costantemente aggiornato per rispondere ai mutamenti nei principi di revisione, guida i revisori nell'applicazione delle regole professionali.

i) Assegnazione degli incarichi

Come anticipato, la Direzione della Divisione Vigilanza assegna formalmente ogni incarico ad un responsabile della revisione che, accettando l'incarico, lo assume quale revisore individuale, impegnandosi al rispetto delle regole deontologiche e dei principi di revisione in vigore.

La Direzione della Divisione pianifica, di concerto con i responsabili della revisione, l'assegnazione dei revisori ai diversi incarichi, costituendo per ciascun incarico il gruppo di revisione, che opera sotto la direzione e la responsabilità del responsabile della revisione.

Se necessario, vengono assegnati agli incarichi anche collaboratori esterni, con i quali la Divisione Vigilanza stipula specifici accordi di collaborazione.

Nella scelta dei responsabili della revisione e dei revisori da assegnare ai diversi incarichi la Direzione della Divisione Vigilanza prende in considerazione:

- l'indipendenza;
- la comprensione e l'esperienza pratica di incarichi di revisione di natura e complessità simili, acquisite mediante un'appropriata formazione e una partecipazione a detti incarichi;
- le competenze tecniche, incluse le competenze nelle tecnologie informatiche pertinenti e nelle aree specialistiche della contabilità e della revisione contabile;
- la conoscenza dei settori di attività in cui opera l'ente cooperativo assoggettato a revisione;
- la capacità dei responsabili della revisione di applicare il giudizio professionale;
- la conoscenza delle direttive e delle procedure per il controllo interno della qualità della Divisione Vigilanza.

ii) Supervisione e riesame del lavoro del gruppo di revisione da parte del responsabile della revisione
Il responsabile della revisione è tenuto ad effettuare la supervisione e il riesame del lavoro svolto dai revisori assegnati al gruppo di revisione, prima dell'emissione della relazione finale. A tal fine, il responsabile della revisione può avvalersi, se del caso, dell'ausilio dei revisori più esperti per rivedere il lavoro degli altri revisori.

Le procedure eseguite vengono debitamente documentate attraverso la compilazione di un'apposita checklist. Tale documentazione viene esaminata in sede di riesame della qualità dell'incarico, quando applicabile, nonché in sede di eventuali ispezioni di monitoraggio.

iii) Consultazione

Il responsabile della revisione segnala tempestivamente al Direttore della Divisione Vigilanza le esigenze di approfondimento e consultazione che emergono nel corso del lavoro. Il Direttore della Divisione individua fra i dipendenti della Federazione o collaboratori esterni, i professionisti esperti indipendenti da consultare e attiva il contatto con il responsabile della revisione.

iv) Riesame della qualità del lavoro prima dell'emissione della relazione finale

Sono soggetti a riesame della qualità del lavoro prima dell'emissione della relazione finale:

- tutti gli incarichi di revisione legale dei conti riguardanti enti di interesse pubblico;
- tutti gli altri incarichi in cui il responsabile della revisione prevede di esprimere, o nell'anno precedente aveva espresso, un giudizio con modifica;
- tutti gli altri incarichi in cui il responsabile della revisione richieda tale attività;
- un campione di altri incarichi selezionati con criteri definiti annualmente dal Direttore della Divisione, anche sulla base dei risultati dell'attività di monitoraggio.

Il Direttore della Divisione individua fra il personale della Divisione o fra i collaboratori esterni, i

soggetti incaricati del riesame di ciascun incarico e comunica i relativi nominativi ai responsabili della revisione.

I responsabili della revisione segnalano tempestivamente al Direttore della Divisione le esigenze emergenti (previsione di giudizio con modifica o richieste autonome) e prendono contatto per tempo con i soggetti incaricati del riesame, così da consentire il loro intervento prima dell'emissione della relazione finale.

In caso di divergenze tra il responsabile della revisione e il soggetto incaricato del riesame, deve essere tempestivamente informato il Direttore della Divisione, per attivare, ove necessario, la consultazione con terzi esperti che possano essere d'aiuto nel superamento della divergenza.

Il responsabile della revisione non è vincolato ai risultati definiti in merito alla divergenza, ma qualora decida di non seguire tali risultati, deve indicare e motivare tale circostanza nelle carte di lavoro.

4.6 Attività di monitoraggio

Il Direttore della Divisione o un soggetto da questi designato fra il personale della Divisione, assume la responsabilità del monitoraggio delle procedure interne di controllo della qualità della revisione legale.

L'attività di monitoraggio può essere demandata anche a collaboratori esterni, sulla base di specifici accordi o in ottemperanza alle istruzioni contenute nell'ambito di eventuali convenzioni già in essere.

Il soggetto incaricato del monitoraggio:

- vigila nel corso dell'esercizio sul rispetto delle procedure interne;
- organizza annualmente ispezioni sugli incarichi di revisione. Tali ispezioni riguardano, su base ciclica, almeno un incarico concluso da ciascun responsabile della revisione nel corso dell'anno. Non possono prendere parte alle ispezioni i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell'incarico oggetto d'ispezione;
- predisponde annualmente una relazione per il Direttore della Divisione, sui risultati del monitoraggio e sulle eventuali carenze emerse nel corso delle ispezioni.

Sulla base dell'attività di monitoraggio il Direttore della Divisione:

- segnala ai responsabili della revisione le eventuali carenze emerse dalle ispezioni, per gli interventi correttivi necessari, tenendone conto, se del caso, in sede di futura assegnazione degli incarichi di revisione legale e in sede di formazione del gruppo di revisione;
- apporta i necessari miglioramenti alle procedure di controllo di qualità, nonché ai programmi di formazione;
- con il soggetto incaricato del monitoraggio presenta ai responsabili degli incarichi e agli altri soggetti appropriati, all'interno della Divisione, i risultati del processo di monitoraggio e le azioni di miglioramento pianificate.

5. Controllo esterno della qualità effettuato da autorità esterne

La Federazione, in veste di Associazione riconosciuta è assoggettata a vigilanza amministrativa da parte dell'autorità di vigilanza - struttura amministrativa - a norma della Legge Regionale n. 5/2008. L'operato della Divisione Vigilanza non dovrebbe formare oggetto di controlli da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consob ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. 39/2010, non essendo soggetto iscritto al Registro dei revisori legali.

Saranno invece soggetti ai controlli da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, in caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, di Consob, i responsabili della revisione, e i revisori. Allo stato attuale, tali controlli non sono ancora stati effettuati.

6. Elenco degli enti di interesse pubblico i cui bilanci sono stati oggetto di revisione legale nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019

L'elenco degli enti di interesse pubblico i cui bilanci sono stati sottoposti a revisione legale da parte della Divisione Vigilanza nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è riportato in allegato alla presente relazione, con indicazione, per ciascun ente, del responsabile della revisione e del corrispettivo fatturato dalla Divisione Vigilanza.

Gli enti di interesse pubblico sono stati individuati applicando la definizione di cui all'art. 16 del D.lgs. 39/2010. Sono stati poi considerati incarichi di revisione legale gli incarichi di revisione conferiti ai sensi della L.R. 5/2008 e del relativo Regolamento Attuativo, la cui relazione di revisione è stata emessa da un responsabile della revisione, entro il termine dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

7. Informazioni sulla base di calcolo della remunerazione dei soci

Il punto non risulta pertinente alla realtà della Federazione, alla luce di quanto ricordato nei precedenti paragrafi in merito alla struttura proprietaria e tenendo conto della circostanza che i responsabili della revisione operano all'interno della Federazione con un rapporto di lavoro dipendente.

8 Dichiarazioni ai sensi dell'art. 13 comma 2 del Reg. (UE) 537/2014

Ai sensi di quanto richiesto dall'art. 13 comma 2 del Reg. (UE) 537/2014, si dichiara che:

- il sistema di controllo interno della qualità adottato dalla Divisione Vigilanza e descritto nella sezione 4 ("Sistema di controllo interno della qualità") della presente relazione ha l'obiettivo di assicurare con ragionevole sicurezza che gli incarichi di revisione siano svolti in conformità alle norme applicabili e ai principi tecnico-professionali di riferimento. Avuto riguardo al disegno e all'operatività del sistema di controllo interno della qualità e ai risultati delle attività di monitoraggio svolte, anch'esse descritte nella medesima sezione della presente relazione, si ha motivo di ritenere che esso abbia operato in modo efficace nel corso dell'esercizio chiuso al 31 di-

cembre 2019;

- le misure adottate dalla Divisione Vigilanza in materia di indipendenza, descritte nella Sezione 4 (“Sistema di controllo interno della qualità”) della presente relazione, sono ritenute idonee a garantire il rispetto delle disposizioni degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 39/2010, nonché delle disposizioni in materia di indipendenza contenute nel Reg. (UE) 537/2014, quando applicabili. Nell’ambito di tali misure rientrano anche le verifiche interne della conformità alle disposizioni in materia di indipendenza, che sono state effettuate secondo modalità anch’esse descritte nella medesima Sezione 4;
- le misure adottate dalla Divisione Vigilanza in materia di formazione, descritte nella Sezione 4 (“Sistema di controllo interno della qualità”) della presente relazione, sono ritenute idonee a garantire con ragionevole sicurezza il rispetto delle disposizioni dell’art. 5 del D.lgs. 39/2010 e delle disposizioni attuative in materia di formazione continua;
- le comunicazioni di cui all’art. 13 comma 2 lettera k) del Reg. (UE) 537/2014 sono contenute nell’Allegato;
- l’obbligo di cui all’art. 17 paragrafo 7, del Reg. (UE) 537/2014 si applica al revisore legale assegnato dall’associazione di rappresentanza a ciascun incarico.

Federazione Trentina della Cooperazione s.c.
Divisione Vigilanza
Enrico Cozzio – Direttore

Stefano Miorandi
Revisore legale iscritto nel Registro

Allegato

